

# REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N.50

(approvato con deliberazione del Presidente n. 98 del 27 luglio 2018)

# Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Costituzione e alimentazione del Fondo
Art. 3 - Ambito di applicazione
Art. 4 – Soggetti destinatari degli incentivi ed esclusioni
Art. 5 - Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei gruppi di lavoro
Art. 6 - Ripartizione della quota incentivante del personale
Art. 7 – Funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Ente a favore di soggetti esterni
Art. 8 - Centrale Unica di Committenza
Art. 9 - Riduzione dell'incentivo
Art. 10 - Corresponsione dell'incentivo
Art. 11 - Utilizzo del fondo per l'innovazione
Art. 12 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito "Codice", disciplina modalità e criteri di costituzione e di riparto delle risorse del fondo di incentivazione per funzioni tecniche, di seguito "Fondo", svolte dai dipendenti della Provincia.

#### Art. 2 - Costituzione e alimentazione del Fondo

- 1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del Codice, la Provincia destina al Fondo risorse in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA.
- 2. Tale percentuale varia in base all'entità dell'appalto come segue:
  - per importi inferiori alla soglia comunitaria vengono destinate al Fondo risorse pari al 2,00% dell'importo posto a base di gara;
  - per importi pari o superiori alla soglia comunitaria vengono destinate al Fondo risorse decrescenti all'aumentare dell'importo (riduzione del 0,1% ad ogni aumento di importo di Euro 500.000,00) con un limite inferiore pari al 1,50% dell'importo posto a base di gara.
- 3. Alle percentuali di cui sopra, in riferimento agli appalti di lavori ed opere, si applicano i seguenti fattori correttivi in relazione alla complessità dell'opera:
  - elevata complessità, fattore moltiplicativo 1,5;
  - media complessità, fattore moltiplicativo 1,25;
- 4. L'elevata complessità sarà valutata in relazione alla presenza di almeno tre dei seguenti fattori:
  - progetti sottoposti al D.Lgs. 42/2004;
  - lavori con presenza di terzi;
  - tecniche innovative;
  - applicazione della normativa antisismica;
  - presenza di fattori di rischio ex D.Lgs. 81/08;
  - presenza di ponti e/o viadotti stradali;
  - lavori in presenza di cavi idrici, presenza di sottoservizi ed impianti tecnologici, elettrici e termoidraulici;
  - progetti sottoposti al D.Lgs. 152/2006.

La media complessità sarà valutata in relazione alla presenza di almeno due dei suddetti fattori.

La percentuale da applicare, risultante dall'applicazione del comma 3, ove superiore, viene, comunque, ricondotta al 2%.

- 5. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo, ridefinito a seguito dell'applicazione dei fattori correttivi, è ripartito, per ciascun appalto, con le modalità e i criteri di cui agli articoli seguenti.
- 6. Il restante 20%, ad esclusione degli appalti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui al comma 4 dell'art. 113 del Codice a favore prioritariamente dei settori dell'Ente che realizzano e/o gestiscono opere pubbliche.
- 7. Il Fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.
- 8. Determina corresponsione dell'incentivo anche la redazione di eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, fatta salva l'applicazione dell'art.9, comma 5 del presente regolamento.

## Art. 3 - Ambito di applicazione

- 1. Gli incentivi sono riconosciuti per le seguenti attività tecniche, come di seguito articolate ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
  - a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - b) valutazione preventiva dei progetti;
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - d) esecuzione dei contratti pubblici.
- 2. In merito alla lettera a), si intende per attività di programmazione della spesa per investimenti l'insieme delle funzioni connesse al processo logico di carattere tecnico che, a partire dall'analisi di vincoli, di problemi o di un risultato atteso, mediante una sequenza di scelte, qualitative e quantitative, stima dei costi, dei tempi e delle risorse professionali necessarie, valutazione delle alternative, delle condizioni di successo ed efficacia, individua una soluzione, intesa anche come strategia od azione più o meno completa nei contenuti, che soddisfi in modo ottimale l'obiettivo posto, permettendo altresì di organizzare ed allocare le necessarie risorse.
- 3. Tali funzioni possono essere svolte anche per conto di soggetti esterni all'Ente i cui rapporti sono regolati da appositi protocolli, convenzioni ed intese.

## Art. 4 – Soggetti destinatari degli incentivi ed esclusioni

- 1. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto in relazione a progetti formalmente approvati e posti a base di gara.
- 2. Alla ripartizione del Fondo partecipa il personale che svolge direttamente o collabora alle attività tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, e precisamente:
- a il responsabile unico del procedimento;
- b il direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione;
- c il personale tecnico che assume la responsabilità professionale dell'appalto anche attraverso la diretta sottoscrizione di atti e documenti;
- d i collaboratori tecnico-amministrativi;
- e il personale addetto e/o di supporto alle procedure di gara;
- f il collaudatore/il soggetto incaricato della verifica di conformità.
- 3. L'attività del personale e dei collaboratori deve essere tale da apportare un contributo significativo alla realizzazione dell'appalto e porsi in stretta correlazione funzionale rispetto alle specifiche attività incentivabili.
- 4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:
  - a) gli appalti per i quali l'affidamento non sia stato effettuato mediante una gara, anche semplificata;
  - b) gli appalti di servizi e forniture nei quali non è nominato il direttore dell'esecuzione;
  - c) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo le attività di cui all'Allegato 1 del Codice.

# Art. 5 - Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei gruppi di lavoro

- 1. L'affidamento delle funzioni che determinano la corresponsione dell'incentivo è effettuato con provvedimento del competente dirigente, tenuto conto dei carichi di lavoro e garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione tra il personale in servizio.
- 2. A tale fine il dirigente, prima dell'avvio delle attività di cui all'art. 3, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascun appalto, un gruppo di lavoro a cui affidare le medesime attività.
- 3. All'atto della costituzione del gruppo di lavoro il dirigente redige una scheda operativa indicante:
  - 1. la natura dell'appalto da realizzare;

- 2. l'importo presunto posto a base di gara dell'appalto al netto dell'IVA, oltre all'importo da destinare al fondo per funzioni tecniche, determinato ai sensi del presente regolamento;
- 3. le attività da svolgere ammesse all'incentivazione e il loro peso;
- 4. la specificazione delle attività che si presuppone di non svolgere internamente;
- 5. i nominativi dei dipendenti che compongono il gruppo di lavoro con indicazione delle attività assegnate, compresi i collaboratori;
- 6. il cronoprogramma.
- 4. Il dirigente, sentito il RUP, può motivatamente modificare il provvedimento iniziale e la relativa scheda, contestualmente definendo l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto fino alla data del medesimo provvedimento, previo, comunque, accertamento positivo delle attività svolte.
- 5. La scheda operativa, eventualmente aggiornata o modificata, è utilizzata per dar corso alla liquidazione e corresponsione dell'incentivo che terrà conto in ogni caso dell'effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività.
- 6. Il personale di cui al comma 2, che svolgerà l'incarico anche in orario straordinario, sarà retribuito nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo.

# Art. 6 - Ripartizione della quota incentivante del personale

- 1. L'incentivo, comprensivo dell'IRAP, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, non è soggetto a modifiche connesse al ribasso offerto in sede di gara.
- 2. La quota del Fondo viene ripartita tra le varie attività sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla Tabella, che segue.

		Suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono par					
% per attività	ATTIVITA'	a) Responsabile unico del procedimento	b) Direttore dei lavori Direttore dell'esecuzion e	c) Personale tecnico	d) Collaboratori tecnico -amministrativ i	e) Personale addetto e/o di supporto alle procedure di gara	f) Collaudato re
20%	PROGRAMMA ZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMEN TI	30%		40%	30%		
5%	VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI	60%		30%	10%		
10%	PREDISPOSIZI ONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	10%		10%	10%	70%	
65%	FASE DELLA ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI	14%	40%	35%	5%		6%
		19,10%	26,00%	33,25%	10,75%	7,00%	3,90%

3. Il riparto finale dell'incentivo sarà commisurato alla concreta ed effettiva partecipazione del personale a dette attività e funzioni.

- 4. Le quote definite nella Tabella possono variare di un 20% in aumento o in diminuzione a seconda della tipologia dell'appalto su decisione del Dirigente in sede di compilazione della scheda operativa.
- 5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del accertamento di cui all'art. 10 c. 1 del presente regolamento, incrementano la quota del fondo di cui comma 2 dell'art. 113 del Codice.
- 6. Non determinano decurtazione dell'incentivo:
  - gli incarichi di supporto specialistico al RUP;
  - le indagini, i rilievi, le prove di laboratorio ed attività similari preordinati e preliminari alla progettazione/esecuzione dell'opera.

# Art. 7 – Funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Ente a favore di soggetti esterni

- 1. Per le attività svolte dal personale della Provincia per conto di soggetti esterni, pubblici o privati, è riconosciuto un incentivo definito, di norma, da un accordo tra le parti, di importo non inferiore ai valori complessivi indicati nella Tabella.
- 2. All'importo dell'incentivo potranno essere aggiunte le spese generali che l'ente andrà a sostenere per l'espletamento dell'incarico, da definirsi all'interno dell'accordo di cui al comma 1.
- 3. L'incentivo è liquidato ai dipendenti dall'Ente, previo introito dello stesso comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali.

#### Art. 8 - Centrale Unica di Committenza

1. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri soggetti, è riconosciuta una quota parte dell'incentivo pari al 25%, calcolato sull'importo a base di gara da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti. Tale incentivo è ripartito secondo i seguenti criteri:

1.	RUP	20% +/- 10;
2.	personale con funzione di supporto tecnico all'attività del RUP	50% +/- 20;
3.	personale con funzione di staff	30% +/- 25.

# Art. 9 - Riduzione dell'incentivo

- 1. Qualora il tempo effettivo di esecuzione superi quello previsto dal capitolato speciale, eventualmente ridotto in sede di offerta economicamente più vantaggiosa, la quota parte di incentivo relativo all'attività di cui all'art. 6 fase 4 (fase di esecuzione) verrà proporzionalmente ridotto fino ad un massimo del 20%.
- 2. Non incidono ai fini della eventuale riduzione dell'incentivo i maggiori tempi connessi a sospensioni e proroghe conseguenti ai casi elencati agli art. 106 e 107 ed art. 108 c. 4 del Codice, nonché nei casi non imputabili ai dipendenti.
- 3. Qualora il costo dell'appalto superi il costo previsto dal quadro economico, l'incentivo verrà proporzionalmente ridotto fino ad un massimo del 20%.
- 4. Non incidono ai fini della eventuale riduzione dell'incentivo i maggiori costi connessi a varianti in corso d'opera nei casi elencati dagli artt. 106, 149, 183, 188, 194 del codice e i maggiori costi dovuti alle revisioni prezzi fatto salvo quanto previsto al comma seguente.
- 5. Qualora, durante l'esecuzione di lavori, insorga la necessità di apportare varianti per le ragioni indicate dall'articolo 106 c. 10 del Codice, non è corrisposta la quota di incentivo riguardante la verifica preventiva dei progetti.
- 6. Qualora gli incentivi siano stati erogati in misura superiore al dovuto ai sensi del presente articolo, l'Ente procederà al recupero delle maggiori somme erogate.

### Art. 10 - Corresponsione dell'incentivo

- 1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile della spesa previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.
- 2. La liquidazione dell'incentivo avverrà nel seguente modo:
  - ▶ per la fase di programmazione, verifica dei progetti e affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
  - > per la quota riferita alla direzione lavori ovvero per l'esecuzione di servizi e forniture: alla redazione dei SAL e/o del Conto Finale;
  - > per la restante parte, alla redazione del Collaudo Tecnico Amministrativo o C.R.E. o verifica di conformità;

La liquidazione verrà, di norma, effettuata con cadenza semestrale, nei mesi di maggio e novembre.

3. Gli incentivi di cui al presente Regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

# Art. 11 - Utilizzo del fondo per l'innovazione

1. Le risorse derivanti di cui all'art. 2 c. 6 del presente Regolamento saranno destinate alle finalità previste dall'art. 113 comma 4 del Codice, con cadenza almeno annuale e previo accordo tra i dirigenti coinvolti nella ripartizione dell'incentivo, acquisito il parere favorevole del Direttore/Coordinatore, sulla base delle esigenze dei settori interessati e di quelle più generali dell'Ente,

# Art. 12 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
- 2. Si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, mentre per tutte le attività compiute fino al 19.4.2016 gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina previgente di cui al Regolamento approvato con deliberazione del Presidente n.115/2015.
- 3. Per il periodo intercorrente tra il 20.4.2016 e l'entrata in vigore del presente Regolamento, le norme nel medesimo contenute, con particolare riferimento all'art. 6, si applicano in quanto compatibili.